

Lombardia 321 /2013/PRSE

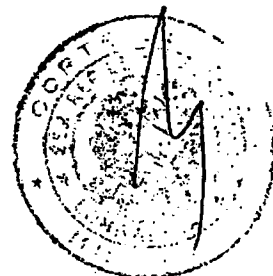


REPUBBLICA ITALIANA
LA
CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Nicola Mastropasqua
dott. Giuseppe Zola
dott. Gianluca Braghò
dott. Alessandro Napoli
dott.ssa Laura De Rentiis
dott. Donato Centrone
dott. Francesco Sucameli
dott. Cristiano Baldi
dott. Andrea Luberti

Presidente
Consigliere
Primo Referendario
Referendario
Referendario
Referendario
Referendario
Referendario (relatore)
Referendario



nell' adunanza pubblica del 25 giugno 2013

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n.229 dell'11 giugno 2008;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;
Udito il relatore, referendario dott. Cristiano Baldi.

Premesso che

Dall'esame del questionario sul rendiconto 2011 redatto a cura dell'organo di revisione del Comune di Zerbolò è emerso che l'Ente, nell'esercizio finanziario di riferimento, presenta una notevole incidenza di residui attivi sull'avanzo di amministrazione (quest'ultimo di importo pari ad € 6.179,85 a fronte di € 12.495,94 per residui dei Titoli I e III relativi ad esercizi anteriori il 2009; incidenza del 202,2%).

Inoltre, è emerso che l'Ente, nell'esercizio finanziario di riferimento, non rispettava il limite di legge relativo alla spesa di personale: mentre nel 2004 la spesa per il personale è stata di € 135.976,00, nel 2011 è risultata pari ad € 197.468,14.

Infine, è emerso il mancato rispetto dei limiti di spesa introdotti dal d.l. n. 78/2010 con particolare riferimento alla spesa per studi e consulenze, per convegni/mostre e per manutenzione/gestione autoveicoli.

Con nota istruttoria n. 0005682-27/05/2013-SC_LOM-T87-P, il Magistrato istruttore ha chiesto all'organo di revisione di indicare la natura dei residui attivi relativi all'esercizio 2008 ed agli esercizi anteriori, precisando in particolare ogni elemento utile ad accertare l'effettività degli stessi e il loro grado di riscuotibilità, fornendone il relativo elenco con espressa indicazione di quelli tuttora da riscuotere.

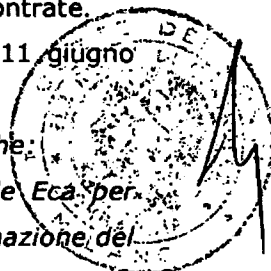
Sono state chieste informazioni anche in ordine alle restanti criticità riscontrate.

L'Organo di revisione del Comune di Zerbolò, con nota n. 1794 del 11 giugno 2013, ha inviato la documentazione richiesta, precisando che:

*"Riguardo ai residui attivi relativi all'anno 2008 e precedenti si segnala che:
al titolo 1° i residui attivi sono relativi alle Tasse- Tarsu- Addizionale Eca per riscuotere le quali il Comune ha dato incarico in data 09/12/2009, con determinazione del Responsabile del Servizio n. 147, alla Ditta T & T di Cinisello Balsamo, per accertamenti e controlli dal 2005 al 2009 notificati nell'anno 2010.*

Lo scostamento che è dato dai contribuenti morosi, per l'anno 2008 è passato da 10.428,66 a 9.478,65 con un recupero di euro 950,01. Si segnala che per anni precedenti al 2008, non figura alcun residuo attivo.

Al titolo III i residui attivi sono relativi ai Proventi dei servizi pubblici - Proventi per Violazione codice della strada.



Lo scostamento per l'anno 2007 è passato da 1.719,88 ad € 445,93 con un recupero di € 1.273,95; per l'anno 2008 lo scostamento è passato da 1.774,87 a 1.771,36 con un recupero di € 3,51.

L'Ente con Deliberazione n. 32 del 02/03/2013 della Giunta Comunale, ha provveduto all'affidamento della riscossione coattiva, a mezzo ingiunzione fiscale, delle entrate comunali alla società I.C.A. Società Unipersonale Srl CF 02478610583 - P.IVA 01062951007 alle condizioni indicate nell'offerta pervenuta in data 15/02/2013 di cui al prot. N. 864.

In merito alle ragioni del mancato contenimento delle spese di cui alla sezione seconda, 1.12 del questionario, punti 1, 2, 6 si segnala:

Studi e consulenze sono relative a prestazioni di professionisti esterni all'Ente. Lo scostamento è dovuto a consulenze che si sono rese necessarie per perizie di stima e per studi tecnici riguardanti opere da eseguire nel comune ma anche come prestazioni tecniche e progettazioni preliminari di supporto all'Ufficio tecnico del Comune giustificato dalla necessità di adeguare i servizi erogati alla collettività che nel corso degli ultimi anni ha subito un notevole incremento.

Spese per relazioni pubbliche sono relative a piccole spese sostenute per mostre, convegni, matrimoni, pubblicità. Rispetto al consuntivo 2009 la riduzione è stata netta.

Spese per acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture.

Il comune ha in carico numero 5 (cinque) autovetture così utilizzate:

N. 1 Auto polizia locale, costo anno 2011 per la sua gestione (9.200. In detto costo sono comprese spese per acquisto di carburante, assicurazione dell'auto, assicurazione conducente, tassa di proprietà, manutenzioni varie.

N. 1 Scuola-Bus, costo per la gestione complessiva € 19.100,00. In detto costo sono comprese spese per acquisto di carburante, assicurazione dell'auto, assicurazione conducente, tassa di proprietà, manutenzioni varie.

N. 2 Pulmini + una auto utilizzati per i servizi sociali. Spese per la gestione degli stessi € 26.900 nel quale importo sono comprese spese per acquisto di carburante, assicurazione dell'auto, assicurazione conducente, tassa di proprietà, manutenzioni varie ed il rimborso spese ai conducenti volontari. Data la specificità del servizio la manutenzione continuativa e sistemica di queste auto è fondamentale.

Spese per il personale. In relazione a queste spese già in consuntivo 2011 il Revisore del momento aveva specificato che la spesa sostenuta nell'anno 2011 non rientrava nei limiti di cui all'articolo 1, comma 563, della legge n. 296/2006 ed indicava come causa principale dello sconfinamento il fatto che negli anni successivi al 2004 l'Ente aveva dovuto procedere all'incarico, ex 110 del TUEL, di un Tecnico Comunale al fine di garantire la continuità e la salvaguardia dei servizi pubblici essenziali".

In base all'esame della documentazione trasmessa dal revisore del Comune, il Magistrato istruttore riteneva che sussistessero i presupposti per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e chiedeva al Presidente di deferire la questione alla Sezione Regionale del controllo per l'esame e pronuncia di competenza.

All'adunanza della Sezione del 25 giugno 2013 sono intervenuti, quali rappresentanti del Comune, il Segretario comunale e il responsabile dell'area finanziaria, i quali hanno illustrato compiutamente il contenuto della memoria acquisita agli atti istruttori.

Considerato in diritto

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

L'art 3, co. 1 lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, significativamente intitolato *"Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"*, il quale prevede che *"Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"*. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che *"i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"*.

In base all'art. 148 *bis*, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno"*, gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*, e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*.

Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-*bis* del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti, infatti, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 *bis*, co. 3 del TUEL, siffatta funzione del controllo sui bilanci di questa Corte suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

*** **

1) Residui

L'esame della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, comma 166 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) dal Revisore del Comune di Zerbolò, in ordine alle risultanze del Rendiconto relativo all'esercizio 2011, mette in luce la presenza di residui attivi titolo I e III anteriori l'esercizio 2009 per un importo (€ 12.495,94) particolarmente rilevante in relazione all'avanzo di amministrazione registrato (€ 6.179,75).

La modalità di gestione dei residui, sia attivi che passivi, è di fondamentale importanza nella materia dei bilanci pubblici e, in particolare, di quelli comunali.

Molto spesso, infatti, accade che le procedure di formazione e rendicontazione del bilancio non siano conformi alle norme ed ai principi contabili vigenti in materia.

In fase previsionale si assiste sovente alla sistematica sovrastima delle entrate e al sottodimensionamento delle voci di spesa.

In fase di rendicontazione si assiste invece al mantenimento in bilancio di residui insussistenti o di dubbia esigibilità.

Tutto ciò si ripercuote negativamente sul bilancio dell'ente e finisce per generare situazioni di grave criticità per la tenuta degli equilibri di bilancio.

In particolare, in merito al mantenimento in bilancio dei residui attivi, si rileva che il credito può essere mantenuto nel bilancio, adottando alcune regole specifiche e tenendo un comportamento prudente: possono essere mantenuti fra i residui dell'esercizio solo le entrate accertate per le quali esista un effettivo titolo giuridico che nella sostanza, e non solo formalmente, costituisca l'ente territoriale creditore della relativa entrata.

Infatti, i residui riportati nel bilancio concorrono a formare il risultato di amministrazione che l'ente può applicare ed utilizzare negli esercizi successivi cosicché, soprattutto in relazione ai residui attivi - entrate che l'ente ha accertato, ma non incassato -, si pone la necessità che vengano mantenuti nel bilancio solo quelli che l'ente ha la ragionevole certezza di incassare.

A questo proposito è bene mettere in luce che, al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio dell'ente, il legislatore ha stabilito che al termine di ciascun esercizio, prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, l'ente deve procedere ad una particolare operazione di riaccertamento degli stessi che, in relazione a quelli attivi, consiste nel riesame delle ragioni creditorie dell'ente al fine di decidere se mantenere il residuo, in tutto o in parte, nel bilancio dell'ente (art. 228, co. del Testo unico sugli enti locali).

Considerata la finalità della norma deve trattarsi di un controllo sostanziale e non solo formale.

Detto in altri termini, l'ente non può limitarsi a verificare che continui a sussistere il titolo giuridico del credito, l'esistenza del debitore e la quantificazione del credito, ma deve anche verificare l'effettiva riscuotibilità dello stesso e le ragioni per le quali non è stato riscosso in precedenza; cosicché ove risulti che il credito, di fatto, non è più esistente, esigibile o riscuotibile, esso deve essere stralciato dal conto dei residui e inserito nel conto del patrimonio in un'apposita voce dell'attivo patrimoniale fino al compimento del termine prescrizione (art. 230 del Testo unico sugli enti locali, così come ripreso anche dal punto n. 55 del principio contabile n. 3), al termine del quale deve essere eliminato anche da tale conto, con contestuale riduzione del patrimonio.

Il mantenimento di residui attivi inesigibili nel conto del bilancio incide sull'attendibilità del risultato contabile di amministrazione e sulla formazione di un avanzo di amministrazione effettivamente esistente (art. 187 del Testo unico sugli enti locali).

Considerato che l'ente può utilizzare l'avanzo di amministrazione negli esercizi successivi risulta chiaro che le voci che lo compongono devono essere veritiere e, pertanto, è necessario che vengano mantenuti nel Conto del bilancio i soli residui attivi esigibili, la riscossione dei quali presenti un ragionevole grado di certezza.

Con specifico riferimento a quanto emerge dal conto consuntivo del Comune di Zerbolò, per quanto attiene ai residui attivi relativi ad anni precedenti il 2009, tali osservazioni acquistano pregnanza alla luce dell'esiguo valore dell'avanzo di amministrazione al 31.12.2011, dell'ingente incidenza dei residui attivi sull'avanzo di amministrazione e della dubbia esigibilità dei crediti indicati (desumibile dalla bassissima movimentazione riferita).

Considerata l'entità dei crediti portati a residuo, in termini di incidenza sul predetto avanzo di amministrazione, anche in relazione al trascorrere del tempo, è dunque necessario che l'ente avvii una rigorosa ed attenta verifica di tutte le voci classificate fra i residui attivi e mantenga nel bilancio i soli crediti esistenti per i quali non solo abbia avviato procedure per la riscossione ma che, in base agli elementi acquisiti, le stesse possano essere portate a termine positivamente.

Né può indurre a differenti conclusioni la circostanza che in relazione a gran parte dei crediti siano stati emessi appositi ruoli coattivi: considerata la disciplina normativa che regola la materia dell'accertamento dei residui attivi, la sola emissione del ruolo coattivo non è elemento sufficiente a garantire una certa percentuale di riscossione.

Sarebbe auspicabile, infine, perlomeno in relazione ai residui più anziani ed a quelli per i quali sono state frapposte maggiori difficoltà di riscossione, che l'avanzo venisse vincolato formalmente alla copertura del mancato incasso.

2) Spesa di personale

L'esame della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, comma 166 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) dal Revisore del Comune di Zerbolò, in ordine alle risultanze del Rendiconto relativo all'esercizio 2011, evidenzia un incremento della spesa per il personale rispetto al 2004 (la spesa è passata da € 135.976,00 ad € 197.468,14).

La circostanza deve essere segnalata all'attenzione del Consiglio comunale poiché la legge 23 dicembre 2005, n. 266, prendendo in considerazione la spesa di personale ha stabilito regole precise che dovevano essere osservate, anche nel corso del 2011, da tutti gli enti che avevano una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

La legge finanziaria per il 2006, infatti, ha dettato una nuova ed analitica disciplina in ordine agli obblighi che i Comuni devono osservare al fine di concorrere al rispetto dei vincoli di finanza pubblica che la Repubblica italiana nel suo complesso ai sensi dell'art. 104 del Trattato di Maastricht è tenuta ad osservare per assicurare il rispetto del Patto di stabilità e crescita, sottoscritto da tutti i Paesi aderenti all'Unione Monetaria Europea, ivi compresa l'Italia. Solo i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti - nella formazione del bilancio e nella gestione della procedura di entrata e di spesa - sono tenuti ad osservare i vincoli che vanno sotto il nome di Patto di stabilità interno (art. 1, com. 138 della legge 23 dicembre 2005, n. 266). Tuttavia, anche i Comuni con popolazione sotto i 5.000 abitanti - pur non essendo tenuti al patto di stabilità interno - soggiacciono a vincoli di finanza pubblica in materia di spesa del personale.

In particolare, il comma 562 della finanziaria per il 2007 (art. 1 della legge 296/2006) recita: <<per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP,

con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558>>.

Dall'esame del rendiconto dell'ente risulta che il comune di Zerbolò, che ha una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, nel 2004 ha sostenuto costi di personale pari ad euro 135.976,00 e che, nel 2011, in violazione del comma 562 legge cit., ha incrementato detta voce di spesa raggiungendo il volume di euro 197.468,14.

Si ricorda, inoltre, l'art. 76, comma 7, della legge n. 133 che, per effetto delle modifiche effettuate dall'art. 9, comma 14 del d.l. 78 del 2010, ha generalizzato il divieto di procedere ad assunzioni di personale, a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, "per tutti gli enti, siano essi sottoposti o no al psi qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 40% delle spese correnti.

Per i restanti enti è prevista comunque una restrizione delle assunzioni, potendo le stesse essere effettuate nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente".

Per l'effetto, attesa la portata cogente di tale disposizione e la puntuale previsione sanzionatoria nel caso di mancato rispetto, il Comune di Zerbolò, pur a fronte delle giustificazioni addotte, non poteva esimersi dall'osservare nell'esercizio 2011 i vincoli posti dal legislatore in materia di spese di personale.

L'aumento di oltre il 40% non è giustificabile.

3) Contenimento delle spese

Com'è noto, l'articolo 6 del d.l. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, ha introdotto una serie di limiti all'autonomia degli enti locali per determinate tipologie di spese.

Si tratta, con riguardo all'intero articolo 6, di una disposizione, che introduce una serie di tetti a particolari tipologie di spese correnti, emanata nell'ambito della competenza statale concorrente di coordinamento della finanza pubblica, la Corte costituzionale (cfr. sentt. 259/2012, 139/2012, 182/2011), infatti, ha ritenuto ripetutamente tale disciplina come espressione del principio secondo cui le pubbliche amministrazioni nel loro complesso "devono ridurre le spese di funzionamento amministrativo di un ammontare complessivo non inferiore a quello disposto dall'art. 6" (sent. 139/2012).

A fronte della diretta applicabilità alle amministrazioni statali, la Corte costituzionale, quindi, riduce la cogenza della norma al principio sopra richiamato.

Per le Regioni, questa possibilità è espressamente prevista dal comma 20 dell'art. 6, che precisa che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica».

Per gli enti locali la Corte precisa che la norma "va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali".

Detto in altri termini, le disposizioni in esame sono state ritenute immuni da censure di incostituzionalità in quanto non escludono che da esse possa desumersi un limite complessivo, nell'ambito del quale le autonomie restano libere di allocare le risorse tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa.

Nel dettaglio i suddetti limiti vanno ricostruiti nel modo seguente:

- a) Studi e consulenze (comma 7): a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale;
- b) Relazioni pubbliche, mostre, convegni, pubblicità e rappresentanza (comma 8): a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità;
- c) Sponsorizzazioni (comma 9): a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni;

- d) Missioni (comma 12): a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale;
- e) Formazione (comma 13): a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009...Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale;
- f) Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture (comma 14): A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all' 80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere.

Tale normativa, dunque, introduce una serie di tagli imposti dalle straordinarie esigenze di finanza pubblica che hanno guidato il legislatore dal 2008 in avanti.

Come più volte rilevato dalla Sezione, la logica dei tagli lineari introduce il principio d'insensibilità finanziaria rispetto al servizio pubblico o all'attività amministrativa in concreto erogato.

Peraltro, un contemperamento per gli enti locali viene dalla giurisprudenza costituzionale sopra ricordata.

Nello specifico, il comune di Zerbolò non ha rispettato la richiamata normativa con riguardo alla spesa per studi e consulenze (spesi € 10.293,46 a fronte di un limite di € 3.662,00), per relazioni e convegni (spesi € 1.600,00 a fronte di un limite di € 1.000,00) e per autovetture (spesi € 55.200,00 a fronte di un limite di € 44.700,00).

Pur prendendo atto delle giustificazioni del comune, si ricorda l'imperatività delle norme richiamate e delle previsioni sanzionatorie ad esse connesse.

In particolare, non vi sono elementi che possono giustificare il mancato rispetto della spesa per convegni e relazioni, di certo non afferente servizi fondamentali dell'ente locale. Di tale spesa potrebbero essere chiamati a rispondere gli autori.

*** **

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, questa Corte ritiene necessario segnalare le criticità rilevate al fine di evitare che la loro mancata correzione possa causare nel tempo una gestione non economica delle risorse ovvero situazioni di squilibrio. Si ritiene, peraltro, sufficiente e congruo riservarsi le verifiche sull'osservanza delle predette indicazioni nell'ambito delle procedure ordinarie di controllo che verranno eseguite sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e sul rendiconto per l'esercizio finanziario 2012. Resta fermo l'obbligo di riesame delle suddette criticità da parte dell'Amministrazione, al fine di un compiuto ripristino della regolarità amministrativa e contabile (Corte Cost. n. 198/2012).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia:

- 1) Accerta che nel corso del 2011 il comune di Zerbolò presenta un'elevata incidenza di residui attivi, provenienti anche da anni precedenti al 2009, in rapporto all'avanzo di amministrazione;
- 2) Invita l'Amministrazione dell'Ente a porre in essere misure idonee all'abbattimento dei residui attivi sopra indicati;



- 3) Accerta, con riguardo al comune di Zerbolò, il mancato rispetto del limite di spesa per il personale in relazione all'anno 2011;
- 4) Invita l'Amministrazione del comune di Zerbolò ad adottare tutti gli interventi necessari finalizzati al rispetto del limite di legge relativo alle spese di personale nell'esercizio 2012;
- 5) Accerta il mancato rispetto dei limiti di spesa previsti dall'articolo 6 legge n. 122/2010 come in parte motivati indicati.

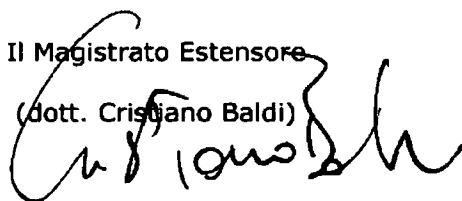
Così deliberato nell'adunanza pubblica del giorno 25.06.2013.

Dispone la trasmissione, a mezzo fax, della presente pronuncia al sindaco e dispone che quest'ultimo, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, informi il Presidente del Consiglio comunale affinché comunichi all'organo consiliare i contenuti della presente pronuncia.

Dispone la trasmissione, a mezzo sistema Siquel, della presente pronuncia al Revisore dei conti del Comune.

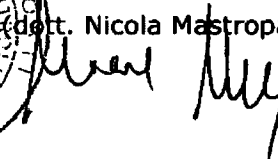
Il Magistrato Estensore

(dott. Cristiano Baldi)



Il Presidente

(dott. Nicola Mastropasqua)



Depositata in Segreteria

il **19 LUG 2013**

Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa Daniela Parisini)

